

# STUDIO LEGALE CERRI-BINI & GUALANDI

## AVVOCATI ASSOCIATI

40124 BOLOGNA - Via Marsili, 19 - Tel. / Fax 051/582964  
40059 MEDICINA - Via Cavallotti, 21 - Tel. 051/6970624 - Fax 051/6970625  
e-mail: info@avvocatiassociaticerribinigualandi.com

AVV. GIOVANNI CERRI  
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI  
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
AVV. STEFANO GUALANDI  
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Bologna 9 maggio 2018

AVV. CLARISSA CERRI  
AVV. CATERINA CERRI  
Dott.ssa VALENTINA VERSARI  
Dott.ssa FEDERICA ARIENTI

All'Onorevole  
Consiglio dell'Ordine regionale  
degli assistenti sociali OASER  
BOLOGNA

### Parere sul quesito dell'iscritta assistente sociale

Illustri Signori,

**Il fatto.** Contattata telefonicamente da un maresciallo dei Carabinieri della caserma di [redacted] ed informata di essere stata citata come testimone per un episodio legato ad un'utente per un procedimento penale è stata richiesta del proprio indirizzo privato per essere sentita nella Caserma di residenza.


L'AS ha risposto che avrebbe fornito l'indirizzo del servizio e non quello personale non volendo che terzi pur interessati al procedimento/processo conoscessero la sua residenza e ciò al fine di tutelare la famiglia ed i congiunti per possibili ritorsioni da parte degli utenti.

Il maresciallo ha riferito che avrebbe segnalato alla procura ordinaria il diniego dell'AS.

**Il quesito.** Per legge debbo obbligatoriamente fornire il mio indirizzo personale ai carabinieri o posso astenermi dal farlo?

Dapprima si deve rappresentare che il quesito è originale ed ha sicuramente portata generale tale da consentire all'Ordine di fornire il parere che sicuramente potrebbe interessare una più vasta platea di iscritti.

Ancora in via preliminare, la conoscenza delle normative può giovare per evitare quegli equivoci che si sono determinati nel caso di specie poiché in effetti l'Ufficiale di PG avrebbe preteso di conoscere la residenza dell'AS per delegare la stazione Carabinieri della residenza dell'iscritta per raccogliere le SIT (sommarie informazioni testimoniali).



Sarebbe bastato riferire al Maresciallo, verosimilmente delegato dal PM di svolgere le indagini, che l'AS era pronta a rendere la testimonianza a lui direttamente evitando al suo ufficio, alla Procura della Repubblica, ed al buon andamento della giustizia in genere, lungaggini burocratiche e dunque direttamente assumere la testimonianza

Più nel dettaglio ed in diritto deve darsi atto che per ragioni di tutela della privacy, una volta eseguita l'identificazione della persona da escutere, le sommarie informazioni testimoniali non devono necessariamente riportare l'indicazione della residenza, ciò sulla scorta di un combinato disposto di articoli codicistici.

Al riguardo viene in considerazione innanzitutto l'art. 357 c.p.p. che, rubricato "*Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*", dispone al comma 2 che "*Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351*", precisando poi al successivo co. 3 che "*Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373*". L'art. 373 c.p.p. ("*Documentazione degli atti*") quivi richiamato prevede, al comma 2, che "*Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro IP*", rimandando così agli artt. 134-142 c.p.p.. Nello specifico viene in rilievo l'art. 142 c.p.p. che, rubricato "*Nullità dei verbali*" statuisce che "*Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute ...*"..

Appare evidente che la *voluntas legis* sia quella di annettere rilevanza all'"*incertezza*" solamente quando non sia superabile, quando cioè gli elementi ricavabili dal contesto non consentono di eliminare il dubbio sulle generalità del deponente; evidente che nel caso di specie l'indicazione del domicilio in luogo della residenza anagrafica consenta agevolmente di identificare il testimone. Anzi, nel caso di specie, l'indicazione della qualifica e della sede di lavoro, espliciterebbe immediatamente le ragioni per cui il testimone sentito dalla PG sia a conoscenza dei fatti per cui si procede; sul punto, per esempio, in fase



dibattimentale, quando vengono sentiti gli operatori di PG (o i funzionari dell'agenzia delle Entrate per esempio) non indicano mai la propria residenza ma, piuttosto e più correttamente, rappresentano dove prestavano servizio all'epoca dei fatti (e semmai specificano la sede attuale) ciò anche al fine di una sostituzione del testimone in caso di fungibilità dovendo in tesi questi riferire di attività di istituto con altro operatore.

Ad ulteriore conforto dell'assunto si richiama per analogia l'art. 142 disp. att. c.p.p. che indica il contenuto dell'atto di citazione dei testimoni; testualmente: "L'atto di citazione contiene:

a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa".

Da tale disposizione si evince invero che ai fini della citazione di un testimone non è necessaria l'indicazione della residenza, essendo sufficiente riportare le generalità e il domicilio, da intendersi come luogo in cui viene stabilita la sede principale degli affari e interessi.

A tal proposito, piace poi riportare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 28 gennaio 2015, che tratta per l'appunto della tutela della riservatezza dei dati personali di coloro che sono chiamati a testimoniare nell'ambito di procedimenti penali. In tale delibera si



evidenza che il decreto di citazione dei testimoni ha la finalità di porre a conoscenza il singolo teste del luogo, della data e dell'ora nella quale si deve presentare al giudice per adempiere l'obbligo, sicché l'indicazione della residenza risulta eccedente rispetto la finalità del trattamento.

Riporto testualmente la delibera:

*«1. Con nota del 17 marzo 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha posto all'evidenza del Consiglio la problematica della tutela della riservatezza dei dati personali di coloro che sono convocati a testimoniare nell'ambito di procedimenti penali.*

*Nella sua nota, il Garante fa riferimento al contenuto dell'atto giudiziale di convocazione e al suo contenuto nella parte relativa alla identificazione dei testimoni citati.*

*In tale ambito viene rilevato che in alcuni casi il decreto di citazione riporta i dati anagrafici e di residenza per tutti i testimoni convocati, cumulativamente, di modo che ciascun testimone viene posto al corrente delle generalità e degli indirizzi di tutte le altre persone citate col medesimo decreto.*

*Sulla base di tale rilievo, il Garante evidenzia la opportunità di adottare specifici accorgimenti organizzativi al fine di conciliare le esigenze di giustizia con la tutela della riservatezza dei testimoni.*

*2. Tanto premesso, occorre preliminarmente osservare che, a norma del primo comma dell'art. 47 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, gli artt. 9,10,12,13,16, da 18 a 22, 37,38 commi da 1 a 5 e da 39 a 45 oltre che gli articoli da 145 a 151.*

*Ai sensi del secondo comma del citato art. 47, "agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie..".*

*Ne consegue che ai trattamenti effettuati per fini di giustizia è certamente applicabile il disposto dell'art.11 del citato Codice a norma del quale (lett. D) i*



*dati personali oggetto di trattamento sono "pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati".*

*La disciplina della citazione dei testimoni nell'ambito del procedimento penale è poi delineata dall'art.468 c.p.p. e dall'art. 142 disp. Att. c.p.p..*

*3. Individuato il quadro normativo di riferimento, si tratta di stabilire se il decreto di citazione dei*


*testimoni che riporti cumulativamente i loro dati anagrafici e di residenza integri un trattamento "eccedente" rispetto alla finalità del provvedimento.*

*A tal fine è sufficiente verificare se, per il raggiungimento dello scopo dell'atto sia, o meno, necessario il contestuale inserimento dei dati anagrafici e di residenza di tutti i testimoni citati.*

*Il quadro normativo vigente permette di ritenere che il decreto di citazione ha la finalità di porre a conoscenza il singolo teste del luogo, della data e dell'ora nella quale si deve presentare innanzi al giudice per adempiere all'obbligo di legge.*

*Infatti, a norma dell'art.468, secondo comma, c.p.p., "Il Presidente del tribunale e della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni... escludendo le testimonianze vietate dalla legge o quelle manifestamente sovrabbondanti"; ai sensi dell'art.142, comma 3, disp. att. c.p.p. "l'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ne ha autorizzato la citazione; b) le generalità ed il domicilio*

*della persona da citare; c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata dovrà presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli artt. 198, 210 e 226 del codice; e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, ai sensi dell' art. 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 ad euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa".*

 5

In tale quadro è evidentemente eccedente la finalità del trattamento la indicazione dei nominativi degli altri eventuali testi e dei loro luoghi di residenza, atteso che tali dati non hanno alcun interesse per colui che venga citato e non sono strumentali all'assolvimento del suo obbligo.

Si tratta, quindi, di dati eccedenti e non pertinenti rispetto al trattamento, che, peraltro, in talune circostanze potrebbero agevolare anche eventuali turbative in ordine allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

4. Accertata la eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento, si tratta di individuare il rimedio organizzativo più idoneo a contemperare le esigenze di riservatezza con quelle di funzionalità degli uffici giudiziari, senza naturalmente alcun riflesso sulla legittimità degli atti in questione.

A tal fine possono prevedersi due valide, alternative, soluzioni.

Da un lato è certamente possibile prevedere la predisposizione di una citazione "individuale": nel corpo della stessa non compariranno nominativi e dati diversi da quelli del singolo teste citato.

In via alternativa, potrebbe ipotizzarsi un rimedio analogo a quello previsto dall'art. 52, comma 1 del citato Codice in materia di "informatica giuridica": emesso un decreto di citazione cumulativo, dovrebbe provvedersi all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei testi non destinatari della comunicazione in modo da pervenire, in fatto, al confezionamento di un provvedimento individuale".


Ad abbondanza anche se rileva solo marginalmente, in ultima istanza, potrebbe ipotizzarsi un rimedio analogo a quello previsto dall'art. 52, comma 1 del Codice della privacy, che tutela il diritto all'anonimato dei dati personali contenuti nelle sentenze. In particolare tale norma prevede che l'interessato possa chiedere, mediante istanza scritta depositata nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sull'originale della sentenza o del provvedimento sia apposta, a cura della cancelleria o segreteria, un'annotazione volta a precludere, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi del medesimo interessato.

 6

In sintesi l'AS ben può essere identificato al fine della sua deposizione esibendo all'ufficiale di polizia giudiziaria un documento di identità dove é riportata la residenza anagrafica ma poi può reclamare, per problemi anche legati al ruolo, alla riservatezza, a reali o putativi timori per l'incolumità o l'onore, che nel momento in cui venga verbalizzata la sua deposizione sia indicato il domicilio ove esercita l'ufficio.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e frattanto porgo i migliori saluti.

*Giovanni Cerri avvocato*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Cerri', with a long vertical stroke extending downwards from the start of the signature.